

A V V O C A T O
M A S S I M O C O S T A N T I N I
VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 30 – 67100 L'AQUILA
TEL. 0862.319540 – FAX: 0862.554540

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione specializzata per le Imprese

Prima memoria ex art. 183 c.p.c.

R.G.: 55547/2022

Giudice istruttore: Dottor Aldo Ruggiero

Nell'interesse dei Signori:

Ugo Graziani, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio**

Saulli, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f.

SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f.

CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f.

SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f.

SLDGNI47M25A996C, nato a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X,

nato a Roma il 19.11.1959 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTDNL52E44A996C, nato a Borgo

Velino il 4.05.1952 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950

ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f.



LSAMRA56P20A996C, nato a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C, nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il 15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**, c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, residente a Piazza Elba n. 5 A, tutti in giudizio con l'Avv. Massimo Costantini del Foro di L'Aquila

-attori in opposizione-

nei confronti di:

Società Cooperativa "**Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa**", avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, in giudizio con gli Avvocati Salvatore Iacopini e Matteo di Vittorio del Foro di Rieti

-società convenuta-

In sede di precisazione della domanda, gli attori tutti, preso atto di quanto contenuto nel libello di controparte, rilevano quanto segue.

L'attenta lettura della comparsa di costituzione di controparte consente di rilevare che la stessa è imperniata, in termini pressoché integrali, sulla deduzione della inammissibilità dell'azione sia per carenza del requisito previsto dall'art. 2377 comma 3 c.c., e ciò in ragione del fatto che i soci oggi esponenti non sarebbero da qualificare "dissenzienti" nel senso



tecnico del termine avendo tutti, come si legge a pag. 7 della comparsa “*proceduto al voto, senza riserva alcuna...*” sia per l’avvenuta sussistenza di vizi che, secondo le tesi di controparte, non si riferiscono alla deliberazione viziata, bensì alla precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del novembre del 2021, da intendersi quale atto presupposto.

In ogni caso in questa sede, come da prassi codicistica, si analizzeranno le eccezioni formulate, *in limine litis*, da controparte, assumendo posizione in ordine a dette eccezioni.

Quanto alle modalità espositive seguite dall’estensore nel presente atto, al fine di agevolare il lavoro del Giudicante, si seguirà la linea delle eccezioni formulate da controparte, dividendo le relative tematiche in successivi paragrafi di seguito indicati.

- **La eccezione in ordine alla carenza della qualità di socio del Signor Giuseppe Tiberio Paoli e la conseguente mancanza di sua legittimazione attiva;**

La società convenuta, quale primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza della qualità di socio in capo al signor Giuseppe Tiberio Paoli che, come viene provato documentalmente, non risulta, al momento della notifica dell’atto di citazione, socio della società Cooperativa Velinia.

Detta eccezione appare fondata in ragione della carenza della qualità di socio del signor Giuseppe Tiberio Paoli il quale, con ogni evidenza, non avendo al momento della notifica dell’atto di citazione la qualità di socio,



non possiede la legittimazione attiva in capo al procedimento di cui al presente atto.

Operata questa corretta ammissione, anche per rispetto del Giudicante, deve tuttavia essere considerato quale del tutto inconferente il richiamo operato da controparte (pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta), addirittura ad ipotesi di responsabilità aggravata, essendo la vicenda relativa alla spiegata eccezione del tutto riconducibile a chiaro errore del signor Giuseppe Tiberio Paoli e non certo a prospettive di mala fede, dolo, colpa grave o volontario abuso del processo, categorie che, come ampiamente noto anche a controparte, costituiscono il substrato della categoria dogmatica della responsabilità aggravata, quale crisma essenziale dell'ulteriore concetto di temerarietà della lite. Per quanto riguarda, quindi, esclusivamente questo primo motivo di opposizione, la scrivente difesa aderisce all'opposizione di controparte e chiede che, con ogni ovvietà, il Giudicante, all'esito del procedimento accolga la spiegata domanda per tutti i soggetti legittimamente qualificati come attori con la sola eccezione del signor Giuseppe Tiberio Paoli, non riuscendo, con serena oggettività, a scorgere conseguenze diverse in ordine alla validità generale della intrapresa azione.

- **La eccezione in ordine alla richiamata inammissibilità della domanda per la asserita carenza dei requisiti previsti dalla legge per l'impugnazione: la chiara infondatezza e pretestuosità della detta eccezione;**



La seconda eccezione formulata dalla difesa della società convenuta (da pag. 6 a pagina 10 della comparsa di costituzione) definita quale *“inammissibilità della domanda giudiziale della delibera per carenza di requisiti ex lege per l’impugnazione stessa”* e ciò senza ulteriori specificazioni, attiene alla richiamata carenza di legittimazione attiva della domanda giudiziale **per la asserita assenza di ogni dissenso o astensione da parte dei soggetti attori, al momento della formazione del deliberato assembleare.**

In buona sostanza, la società convenuta ritiene che tutti i soci che hanno sottoscritto l’atto di citazione in opposizione al deliberato assembleare non possano essere qualificati come soci dissenzienti, assenti o astenuti avendo tutti, come è dato leggere a pagina 7 dell’atto di costituzione, *“proceduto al voto, senza riserva alcuna”*.

Detta impostazione non può essere accolta.

L’assunto di controparte, che muove dal disposto dell’art. 2479 ter c.c., presuppone infatti e con ogni ovvietà che la assemblea del 22 maggio 2022 si sia svolta in condizioni di assoluta serenità concedendo quindi la possibilità agli odierni esponenti di esprimere qualsiasi forma di dissenso.

Ma questo, purtroppo, non è accaduto alla luce del fatto che, come compiutamente indicato in narrativa di atto di citazione (e come sarà provato nell’istruttoria del procedimento), nel corso dell’assemblea stessa, i soggetti odierni esponenti, che pure più volte hanno operato tentativi in tal senso, **non sono stati posti in condizioni di esprimere il loro dissenso avendo anzi il presidente della società, si ribadisce Monarca**



Assoluto della stessa, ha più volte minacciato di chiamare i Carabinieri per il caso di esposizione di pensieri difformi dalla propria volontà.

Tali circostanze sono state già indicate in atto di citazione e saranno comunque, anche alla luce della eccezione di controparte che rende necessaria attività istruttoria in tal senso, debitamente provate per il tramite di precise e conferenti prove testimoniali.

In ragione di ciò non si può ritenere accoglibile la spiegata eccezione attesa anche la *ratio* della norma richiamata da controparte.

Infatti l'articolo 2377 comma 2 del codice civile, richiamato da controparte, nel qualificare la possibilità di agire in via giudiziale (e la conseguente legittimazione attiva) per l'annullamento del verbale a tutti coloro i quali abbiano espresso dissenso nell'ambito dell'assemblea **presuppone che, con ogni ovvietà, tutti i soci debbano essere posti in condizioni di esprimere formalmente e liberamente le loro eccezioni, le loro riserve ed il loro pensiero, cosa che, nella specie, non è avvenuto atteso che, nella riunione del 22 Maggio 2022 nessuno ha avuto la possibilità di porre a verbale alcuna forma di dissenso** in quanto, al solo accenno in questa direzione, il signor Mauro Pompei, Presidente della Società ed autoproclamatosi Presidente della Assemblea, ha minacciato di chiamare i Carabinieri, preoccupandosi anche di anticipare detta intenzione per il tramite di un minaccioso avviso che, ovviamente, sarà prodotto nei termini di rito alla attenzione del Giudicante in cui è dato leggere *“qualsiasi disturbo alle operazioni sarà deferito alle Autorità.”*.



Pertanto la stessa società che oggi (nel tentativo di deprivare di valore una corretta azione finalizzata all'annullamento di un deliberato maturato nel sostanziale disprezzo di ogni valore democratico nella formazione della volontà assembleare) eccipe l'impossibilità di impugnare un verbale da parte di soggetti formalmente non dissenzienti, è presieduta da persona che, nella sede dell'assemblea, **non ha concesso alcuna possibilità di dissentire né di porre a verbale alcuna contestazione o riserva di impugnazione, fatti che, giova ripetere, saranno provati.**

In questo quadro, è di pura evidenza la strumentalità della condotta di chi, oggi richiama la impossibilità di impugnare per assenza di dissenso quando, in termini concreti, non vi è stata alcuna possibilità per esprimere il dissenso in capo ai soggetti oggi esponenti.

Inoltre, in questo quadro è proprio il pronunciamento richiamato da controparte (pag. 9 della comparsa di costituzione) e cioè la sentenza di Cassazione Civile n. 15342 del 2012 a delineare la infondatezza della relativa eccezione.

La stessa sentenza della Corte Suprema infatti nel momento in cui attesta che *“devono intendersi per dissenzienti i soci che abbiano in qualsiasi forma manifestata in assemblea, negato il proprio contributo all'approvazione della delibera.”* di fatto conferma che se è vero che il soggetto dissenziente è soggetto che merita la legittimazione attiva dell'impugnazione, è altrettanto vero che non può essere preclusa la possibilità di impugnare a persone che, di fatto, come sarà provato, non hanno avuto la sostanziale possibilità di esprimere il dissenso in sede assembleare.



Inoltre appare assolutamente paradossale richiamare il contenuto del verbale dell'assemblea (pagina 10 della comparsa di costituzione) atteso che - al di là di quanto formalizzato a verbale - non è assolutamente vero che non vi sono stati contestazioni ma è di contro vero che i soggetti che hanno espresso il dissenso non sono stati posti in condizioni di formalizzare alcuna forma di contestazione o riserva.

Inoltre, nel valutare detta eccezione, debbesi considerare che la assemblea esitata con verbale impugnato non era stata convocata al fine di deliberare su decisioni e questioni ma con il fine di eleggere quella lista che, dopo decenni di accordo nella vita della società, avrebbe dovuto poi eleggere gli organi amministrativi; questa valutazione impone una serena – e per certi versi particolare- valutazione del dissenso non trattandosi di una comune deliberazione assembleare su questioni all'ordine del giorno, ma di una vera e propria competizione elettorale dove, giova ripetere, non tutti sono stati posti in condizioni di esercitare liberamente il loro voto.

Per questo motivo questa eccezione deve essere rigettata.

Del tutto insuscettibile di accoglimento è poi anche l'eccezione in ordine alla carenza del requisito numerico, attesa la conformità alle regole della intrapresa azione, in ragione della chiara possibilità di sussumere la disciplina della presente impugnazione a quella della società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, con la chiara conseguenza di ritenere applicabile il requisito numerico dell'uno per mille del capitale sociale.

Sul punto, si evidenzia nuovamente la condotta incoerente e strumentale di controparte atteso che, da una parte, si difende una deliberazione assunta con il decisivo supporto dei c.d. soci sovventori per poi, di contro, definire



la società Velinia quale società che “*non fa ricorso al mercato del capitale di rischio*” (pag. 8 della comparsa) nel tentativo di riservare la applicabilità del requisito numerico previsto per l’impugnazione (l’uno per mille del capitale sociale) a società di grandi dimensioni, con ciò dimenticando che, nel caso di specie, trattasi di società composta da ben 469 soci, con un rilevante giro di affari e perfettamente rientrante nei requisiti previsti dalla legge per la applicazione del requisito numerico meno stringente.

In ogni caso sin da ora si anticipa, per fini di mero tuziorismo difensivo, la integrazione della domanda formalizzata in sede di prima memoria all’esito delle difese di controparte, con la introduzione di domanda subordinata, da parte degli odierni esponenti, di risarcimento del danno di cui all’art. 2377 comma 4 del codice civile, secondo cui “*i soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo Statuto.*” e ciò nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle eccezioni di controparti sulla inammissibilità dell’azione, su cui *infra*.

- **La eccezione in ordine alla richiamata infondatezza del principale motivo di opposizione, quello relativo alla ammissione al voto di n. 27 soci sovventori per la aperta violazione dell’art. 20 punto 6 dello Statuto: la chiara infondatezza e pretestuosità della detta eccezione;**



La attenta lettura della eccezione formalizzata *sub 3* in sede di costituzione avversaria (da pag. 10 a pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta) consente di ritenere che la stessa si fonda sulla richiamata illegittimità ed inammissibilità dell'atto di opposizione per avere, gli odierni esponenti, impugnato un atto assembleare diverso da quello realmente produttivo di effetti che, secondo le asserzioni di controparte, dovrebbe essere la delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa assunta in data 10 novembre 2021 e non la delibera dell'assemblea assunta in data 22 maggio 2021.

Insomma controparte, sempre nel tentativo di privare di ogni efficacia l'azione svolta dagli odierni esponenti, ritiene che gli essi esponenti avrebbero dovuto impugnare la delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 10 novembre 2021 e non la delibera assembleare assunta in data 22 maggio 2022, da considerare, secondo l'assunto di controparte *"in parte qua meramente esecutiva di decisioni già pienamente formate, nel rispetto della disciplina normativa e statutaria."*

Tale impostazione non rinviene il supporto di alcun pregio giuridico, né della minima logica giuridica.

Nel caso che ci occupa, infatti, non si tratta, come si farebbe ad esempio in un procedimento amministrativo, di contestare la tardività di una impugnativa per la omessa impugnativa di un atto cosiddetto presupposto ma, in ragione di una semplice valutazione di carattere logico giuridico, **della chiara necessità di invalidare un provvedimento che è stato**



clamorosamente viziato dalla partecipazione all'assemblea di soggetti che, con ogni evidenza non avrebbero dovuto partecipare, e cioè i 27 soci sovventori strumentalmente avvocati all'interno della società e strumentalmente qualificati, in spregio dello Statuto, quali soci sovventori senza che abbiano apportato alcun reale finanziamento, ma con la sola finalità di determinare l'elezione del Signor Mauro Pompei alla guida della società.

Appare infatti chiaro, ed è stato espressamente indicato nella compiuta narrativa dell'atto di citazione, che **all'assemblea del 22 maggio 2022 non avrebbero potuto partecipare i cosiddetti soci sovventori e ciò per tutte le ragioni spiegate in narrativa sia in ordine alla carenza assoluta di ogni giustificazione fornita in assemblea da parte degli organi esecutivi sull'ammissione degli stessi sia, soprattutto, in ordine all'apporto di natura economica realizzato dai soci sovventore (di fatto nullo e questa valutazione è incontestabile in quanto formata con l'ausilio di semplici considerazioni di natura logica e matematica, non suscettibili di essere ridotti ad opinione)**

In sede introduttiva del procedimento, infatti, si è avuto modo di chiarire, con esposizione di circostanze non contestate dal soggetto convenuto in quanto non contestabili, **che i soci sovventori non hanno apportato alcun beneficio economico alla vita della società e che sono stati inseriti all'interno della stessa con il solo fine di partecipare alla deliberazione assembleare del 22 maggio 2022 per eleggere la lista che, successivamente, ha eletto il Presidente.**

In questo quadro nessuna importanza può avere la circostanza –



impropriamente richiamata a pagina 13 del libello di controparte- per cui i voti attribuiti ai soci sovventori non possono, per precisa disposizione statutaria, “*superare il terzo dei voti spettanti a tutti soci*“ in quanto detta limitazione, finalizzata al bilanciamento della natura dei voti in sede assembleare, non può certamente superare la valutazione per cui **non possono essere ammessi all’interno della società quali soci sovventori dei soggetti che non abbiano le caratteristiche di socio sovventore, cioè di persona che partecipi in maniera chiara e netta alla vita della società con chiare concrete sovvenzioni di carattere economico, cosa che, per le motivazioni già spiegate in atto introduttivo (che non si ripetono per economia processuale) non è accaduta nel caso che ci occupa.**

Altrettanto inconferente è la ricostruzione operata da controparte in ordine alle previsioni statutarie da considerare nel caso che ci occupa.

Ed infatti controparte, nel tentativo di sollevare, di fatto, una cortina fumogena sulle reali ragioni dell’impugnazione formalizzata dagli odierni esponenti, a pag. 13 della comparsa di costituzione, rileva che ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto “*il Consiglio di Amministrazione non era tenuto a ricevere il parere preventivo dell’assemblea circa l’ammissione dei nuovi soci*“; insomma controparte assume e difende ciò che nessuno ha mai contestato, *i.e.* la insindacabilità delle deliberazioni dell’organo amministrativo in ordine all’ammissione di nuovi soci.

Tale affermazione, se da un lato è vera, è dall’altro del tutto inconferente alle ragioni del contendere atteso che ciò che gli odierni esponenti contestano è **la assoluta carenza di ogni sia pur minima motivazione**



nella ammissione dei nuovi soci e la violazione della norma statutaria che impone la relazione alla assemblea in sede di approvazione del bilancio.

La attenta lettura infatti del combinato disposto delle disposizioni statutarie, segnatamente dell'articolo 6 e dell'articolo 26 dello statuto consente infatti di ritenere che:

- la relazione che riporta le motivazioni dell'immissione nella compagine societaria di nuovi soci **deve** far parte della Relazione sulla gestione che accompagna l'*iter* di approvazione del progetto di Bilancio, relativo all'esercizio in cui i nuovi soci sono stati ammessi nella compagine societaria, con indubitabili effetti negativi legati al fatto che gli stessi avevano, circostanza non casuale ma perfettamente voluta nella dinamica dei tempi, già esercitato il diritto di voto;

- **quindi la valutazione sull'ammissione di nuovi soci è di fatto operata in sede di approvazione del bilancio, ferma restando la facoltà dei soci di non approvare il bilancio ogni qualvolta si contesti la legittimità dell'operato del Consiglio;**

- l'Assemblea dei soci **non approva** quindi una specifica relazione sulle motivazioni e sulle finalità che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a immettere nuovi soci nella compagine societaria ma, facendo essa parte integrante della documentazione che accompagna l'*iter* di approvazione del corrispondente Bilancio, **la stessa risulterà approvata dai soci se il progetto di bilancio che la conteneva sarà stato approvato, in caso**



contrario risulterà anch'essa non approvata e i nuovi soci immessi risulteranno esclusi dalla compagine societaria;

In ordine a tali aspetti, la difesa della Velinia, evidentemente dimentica del fatto che lo Statuto va rispettato *in toto* e non soltanto nella parte per la quale è prevista la delega al Consiglio di Amministrazione in ordine alle decisioni di ammissione dei nuovi soci, ha deliberatamente omesso di trattare gli aspetti sostanziali della vicenda legata ai 28 soci sovventori, quegli aspetti che devono essere gestiti esclusivamente con le modalità previste dallo Statuto, segnatamente all'articolo 20 punto 6.

Invece, come ampiamente dedotto, gli aspetti sostanziali riguardano, in sintesi, la stessa sopravvivenza della Cooperativa, l'appropriazione indebita dei diritti decisionali dei rimanenti 441 soci castanicoltori e il fatto **che i 28 soci definiti sovventori non abbiano mai finanziato realmente la società, di cui hanno – del tutto illegittimamente- selezionato la guida politica.**

Sul punto si ribadisce che, come specificato con la dovuta precisione, in sede introduttiva del procedimento, per ben 47 anni la cooperativa Velinia, non si è mai avvalsa della figura del socio sovventore, sebbene lo Statuto la avesse prevista; durante questi 47 anni i nuovi soci che venivano immessi dal Consiglio di Amministrazione nella compagine societaria della Velinia erano stati sempre e solo soci operatori castanicoltori e in quanto tali la loro immissione non ha mai creato problemi in termini di rispetto dei diritti dei soci preesistenti: tutti rispettavano la cooperazione e la mutualità ed avevano gli stessi diritti ed i medesimi doveri.



In questo quadro, come già dedotto, la decisione del Consiglio di Amministrazione uscente di immettere nella compagine societaria le 28 persone che lo stesso CdA ha qualificato come “soci sovventori”, ma che non svolgono realmente la funzione di finanziatori della Velinia prevista per loro dalla legge, ha invece leso i diritti dei 441 soci preesistenti e, per quanto previsto dallo Statuto al punto 6 dell’art. 20, la decisione era una competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci, da formalizzarsi con specifica deliberazione della Assemblea prima di procedere al rinnovo delle cariche sociali, competenza che la Assemblea mai ha potuto svolgere in ragione di quanto espresso.

Successivamente, in sede di rinnovo delle cariche sociali i soci sovventori della Velinia (che non avrebbero potuto, a norma di statuto, far parte della compagine societaria perché non sovventori), hanno votato tutti per la lista A e così facendo hanno sovvertito l’esito delle votazioni.

Ciò dimostra, in modo eclatante, il livello della lesione apportata ai diritti decisionali dei soci preesistenti dalla decisione del Consiglio di Amministrazione di qualificare come “soci sovventori” persone che non svolgono la funzione di finanziatori della cooperativa e che al contrario, al netto dei flussi finanziari, risultano nella vicenda, come descritto in atto di citazione, avere avuto un beneficio economico.

Quanto alla necessità della approvazione della ammissione dei nuovi soci in sede di approvazione del bilancio, si rileva inoltre che:

- una relazione sui 28 soci sovventori è stata inserita nella Relazione sulla Gestione che ha accompagnato l’iter di approvazione del progetto di Bilancio relativo all’esercizio



1.7.2021-30.6.2022, approvato nell'Assemblea del 4.2.2023, successiva alla instaurazione del procedimento di cui al presente atto, con 11 voti a favore, uno astenuto e uno contrario;

- tale relazione ovviamente non può minimamente incidere sul contenuto di una deliberazione assunta in data pregressa;

- **tale relazione, peraltro, non può comunque essere considerata legittimamente approvata, e ciò in ragione del disposto dell'art. 22 dello statuto, secondo cui: "L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto" e il Bilancio 1.7.2021-30.6.2022 è stato approvato con solo 11 voti a favore su un numero totale di 469 soci.**

Da ultimo, del tutto inconferente è il richiamo (pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta) operato da controparte sul differimento della assemblea, asseritamente dovuto alla necessità di *"consentire ai soci di discutere la possibilità di presentare una lista unica di candidati alle cariche sociali in un'ottica inclusiva"* atteso che, per quanto attiene a prospettive di realtà, è accaduto invece che il Signor Mauro Pompei ha posto alla assemblea, come unica condizione ad ogni tipo di accordo, la propria riconferma e alla carica di Presidente.

In ragione di tutte le richiamate motivazioni, anche la eccezione formulata *sub* 3 in sede di costituzione non può essere minimamente



accolta.

- **La eccezione in ordine alla richiamata infondatezza del secondo motivo di opposizione, quello relativo alle modalità di svolgimento della assemblea ed alle gravi violazioni delle norme statutarie con la chiara conseguente invalidità del deliberato assembleare in ordine alla proclamazione della lista A quale vincitrice delle elezioni: la chiara infondatezza e pretestuosità della detta eccezione in ragione delle reali circostanze fattuali che hanno caratterizzato la assemblea del 21.05.2022;**

Da ultimo, all'esito dell'analisi dell'eccezione formulata dalla società convenuta in ordine alle reali modalità attraverso le quali si è svolta la riunione del 22 maggio 2022, (eccezione svolta da pag. 15 a pagina 21 della comparsa di costituzione e risposta), si deduce quanto segue.

La attenta lettura del relativo paragrafo consente di ritenere che controparte pare attribuire le gravi violazioni e compressioni dei diritti sociali occorse in assemblea, alla sussistenza del periodo emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 ed alle relative necessità di prevenzione.

Ebbene tale impostazione, di natura eminentemente pretestuosa, non può essere accolta.

In questo senso, appare particolarmente singolare quanto sostenuto da controparte (pagina 17 della comparsa di costituzione e risposta) in ordine al fatto che "numerosi soci, sin dai giorni precedenti all'assemblea, visto



le pressioni esercitate da taluni soggetti e considerati i rapporti amicali nell'ambito di un piccolo paese a vocazione rurale, avevano manifestato l'intenzione di non partecipare al voto ove lo stesso non fosse stato segreto.“

In argomento appare evidente il tentativo di controparte di ascrivere a non meglio precisate chiacchiere da bar, la chiara violazione del regolamento che, a ben vedere e secondo le prospettive di controparte, parrebbe originata e legittimata da eventuali e non meglio identificate sollecitazioni di natura popolare.

In argomento, è quasi superfluo rilevare che **una eventuale modifica del meccanismo di gestione delle operazioni di voto debba passare per una delibera dell'assemblea dei soci legalmente convocata e costituita, atteso che nessuna petizione popolare conferisce a chicchessia il diritto di modificare le modalità di voto disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti interni, con atto di imperio e senza la consultazione della Assemblea della società**

Tanto premesso, e sempre in punto di verità, deve comunque ulteriormente rilevarsi che non corrisponde al vero la fantasiosa tesi (di cui a pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta) per cui vi sarebbe stata una *“tacita accettazione delle modalità di voto da parte di tutta l'assemblea“*; in argomento corrisponde invece il **vero che ben 37 soci avevano diffidato formalmente il Presidente dall'applicare modalità di riunione difformi da prospettive statutarie in difetto della relativa deliberazione assembleare, come si proverà per tabulas nei termini di rito.**



In genere inconferente ed infondato è comunque anche il riferimento alle norme di prevenzione del Covid 19, preso invero a pretesto per giustificare delle inaccettabili compressioni dei diritti dei soci e ciò atteso che, prendendo a riferimento un metro di distanza tra le persone, (modalità adottata dovunque subito dopo la riapertura post Covid ed in periodi di diffusione della malattia ben peggiori di quello in cui si è svolta la assemblea) **nel capannone ove si è tenuta la riunione potevano essere comodamente e con sicurezza ospitate contemporaneamente almeno 600 persone.**

Tornando a prospettive di verità, e quanto alle modalità di esercizio del diritto di voto si ribadisce al Giudice anche in questa sede **la chiara violazione dell'articolo 23 dello statuto** il quale, giova ribadire, recita che *“per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto”*.

Pertanto al di là di quanto riferito da controparte in sede di costituzione ciò che si conferma per quanto già dedotto in atto di citazione e cioè che **soltanto la delibera assembleare dei soci, emessa formalmente all'esito di una assemblea validamente costituita può modificare eventualmente il regolamento che disciplina le modalità di gestione dell'assemblea e le modalità dell'esercizio del diritto di voto da parte dei soci** e non certo le sollecitazioni del popolo o la pure inconferente (peraltro inesistente alla luce dell'atto di diffida di cui alla superiore narrativa con cui 37 soci avevano diffidato il Presidente dal modificare il meccanismo di voto) *“tacita accettazione dell'assemblea.”*



Invece, nel corso della assemblea del 22.05.2022, **il Presidente, senza alcuna autorizzazione assembleare, ha inteso calpestare il regolamento, che impone il voto per alzata di mano, introducendo un sistema mai autorizzato e mai passato al vaglio della assemblea, quello della dichiarazione di voto individuale fatta a voce alta ed ovviamente udibile da tutti i presenti** e resa ad un Collegio (ovviamente) presieduto dal Signor Mauro Pompei, circostanze che saranno oggetto di articolata prove testimoniale nei termini di rito.

Anche detta eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Sarà cura degli odierni esponenti, ovviamente, in sede di memoria istruttoria, richiedere la ammissione di tutti quei mezzi istruttori, costituiti e costituendi, in grado di provare le gravi violazioni dedotte in atto introduttivo del procedimento, ed in questa sede solo ribadite.

- **La riunione del 4.2.2023 e la contestuale approvazione del bilancio;**

Al fine di consentire al Giudicante di avere un quadro reale della vicenda dedotta al vaglio giudiziale, pare utile fare un breve cenno anche alla assemblea della società del 4.02.2023, ovviamente successiva al deposito del presente atto, nel corso della quale si è formalizzata l'approvazione del bilancio.

In argomento, si rileva che, se è vero che il progetto di bilancio 1.07.2021- 30.06.2023 è stato approvato, è altrettanto vero che detta approvazione **è avvenuta solo con 11 voti a favore**, su ben 47 soci



presenti, un socio astenuto ed un socio contrario, come risulta dal verbale che sarà prodotto nei termini di rito.

Dallo stesso verbale risulta altresì che:

- i soci che hanno firmato la loro presenza in Assemblea erano 40 ed erano portatori di 7 deleghe;
- che il socio Ugo Graziani, uno degli attori del procedimento di cui al presente atto, previa esposizione di una breve relazione, ha *“dichiarato che non è in grado di approvare il bilancio ed ha abbandonato la riunione al momento della votazione”*;
- la votazione è stata, di fatto, curata da soli 13 presenti;

Questi fatti, nel confermare la profonda spaccatura in seno alla società, **confermano altresì il profondo senso di responsabilità degli odierni esponenti nei confronti della società, atteso che gli stessi hanno rinunciato con cognizione di causa ad infliggere un colpo decisivo ai soci sovventori** (non al progetto “adotta un castagno”), evitando di votare contro la approvazione del bilancio.

Questi fatti dimostrano altresì che il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente hanno operato al solo fine di assicurarsi il rinnovo del loro mandato o, quanto meno, non hanno operato per l’attuazione del bene della cooperativa mentre diversa è stata la condotta dei 34 soci castanicoltori (72,3 %), inclusi tutti gli attori oggi esponenti, che hanno firmato la loro presenza all’Assemblea del 4.2.2023 di approvazione del bilancio 1.7.2021-30.6.2022 **ma che sono usciti dall’aula un momento prima di votare il Bilancio stesso.**

Questi 34 soci, manifestando un altissimo senso di responsabilità nei



confronti dei 441 soci castanicoltori e della cooperativa, hanno, di fatto:

- **rinunciato con cognizione di causa ad infliggere il colpo di grazia ai 28 soci sovventori della Velinia, confidando in un esito positivo del procedimento civile di cui al presente atto;**
- evitato che il Bilancio 1.7.2021-30.6.2022 fosse bocciato e che conseguentemente crescessero a dismisura sia le fratture esistenti tra i soci e sia le difficoltà gestionali e di immagine della società Velinia;
- incontestabilmente e ulteriormente dimostrato e documentato la sfiducia dei soci nei confronti dell'attuale Consiglio di Amministrazione e più in particolare la loro contrarietà all'immissione dei 28 soci sovventori nella compagine societaria della Velinia.
- evitato che il Consiglio di Amministrazione e il Presidente, cogliendo finalmente la sfiducia dei soci, non pagassero ai 240 soci castanicoltori la somma (€. 652.000 circa) che la società Velinia aveva già incassato dalla vendita dei 2.170 quintali di castagne da loro conferite nel 2022 attesa la sostanziale certezza in ordine al fatto che **i 240 soci che avevano conferito alla cooperativa l'intera loro produzione di castagne del 2022 non sarebbero di fatto stati pagati in caso di mancata approvazione del bilancio** visto anche il chiaro contenuto dell'avviso del C.d.A. ai soci emesso il 9.02.2023, cinque giorni dopo l'Assemblea del 4.2.2023, che ha approvato il



Bilancio, che in particolare recita che “... l’inizio delle operazioni di pagamento per la stagione castanicola 2022 subirà un ritardo dovuto alla necessità di verifiche legali sulla correttezza dell’ultima assemblea ...”e che “...Alcuni soci, infatti, hanno palesato la eventuale determinazione a richiedere l’annullamento della validità di tale assemblea e, pertanto, si rende necessario una prioritaria verifica da parte del C.d.A. dei requisiti di validità della stessa, prima di procedere alle operazioni conseguenti alla medesima assise ...”; anche questo documento sarà prodotto nei termini di rito.

- **La integrazione della domanda per mero tuziorismo difensivo quale esigenza sorta all’esito delle difese del convenuto: la integrazione di domanda di risarcimento in via subordinata giusto il disposto dell’art. 2377 comma 4 c.c. per il caso di accoglimento della eccezione di inammissibilità: brevi cenni sul danno subito dagli odierni esponenti nella vicenda per cui è causa;**

Da ultimo, gli odierni esponenti, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione avversaria, recante, come indicato, una serie di eccezioni di inammissibilità, nel rilevare che nessuna di esse appare fondata per le ragioni compiutamente spiegate in sede di precisazione della domanda e nell’impugnare e contestare comunque quanto dedotto da controparte in sede di costituzione, a soli fini di mero tuziorismo difensivo ed attesa la



infondatezza giuridica della posizione di controparte, **intendono comunque modificare la domanda al fine di inserire una ulteriore domanda che, in via subordinata, possa qualificare i crismi di cui all'articolo 2377 comma 4 del codice civile.**

La stessa norma infatti, nel disciplinare i poteri e le facoltà in capo ai soci che abbiano dovuto comunque subire una deliberazione del tutto illegittima ed adottata in violazione delle norme statutarie, consente comunque di richiedere il risarcimento del danno, in eventuale difetto dei requisiti di cui al comma 3.

Pertanto gli odierni esponenti intendono oggi recare al vaglio giudiziale un ulteriore domanda in via subordinata qualora il Giudice ritenga fondata una delle eccezioni di inammissibilità formulata dalla società Velinia s.r.l. in sede di costituzione.

Sotto il profilo processuale, del resto, si rileva la piena legittimità di una modifica ed integrazione della domanda a fronte della eccezione formulata dal soggetto convenuto.

Nel caso che viene rilievo, pertanto, appare di solare evidenza che gli odierni esponenti abbiano dato corso ad un'azione finalizzata ad ottenere l'annullamento del verbale e, preso atto delle eccezioni di controparte, intendono modificare la domanda in ragione dell'eccezione svolta **formalizzando, ovviamente in via del tutto subordinata e solo per il caso di positiva valutazione, da parte del Giudicante, delle eccezioni svolte, una richiesta di risarcimento cui comunque hanno diritto, giusto il disposto dell'art. 2377 comma 4 c.c., anche per il caso in cui, per una delle ragioni indicate, il**



Giudicante ritenesse di accogliere una eccezione di inammissibilità.

- Il danno subito dagli odierni esponenti per la chiara violazione della legge e dello Statuto occorse nella assemblea del 21.05.2022;

Fermo quanto indicato nella pregressa narrativa, in ordine alla necessità di integrare la domanda attraverso la introduzione di una domanda di risarcimento in via subordinata, per il solo caso di accoglimento di una eccezione di inammissibilità, la scrivente difesa evidenzia brevemente alcuni aspetti finalizzati a delineare la sussistenza di una serie di danni.

Si evidenzia che le voci di danno di seguito indicate sono tutte determinate, in termini di rapporto causale, da improvide decisioni poste in essere dal Presidente della società, il Signor Mauro Pompei e dal Consiglio di Amministrazione; per questo motivo essi danni sono del tutto riferibili ai gli attuali esponenti per via delle chiare violazioni della legge dello statuto che si sono verificate in ambito assembleare, e sono pertanto legittimamente richiedibili nel quadro normativo di cui all'art. 2377 ter del Codice Civile.

In via di preliminare premessa, deve essere rilevato che le entrate della Società Cooperativa Velinia derivanti dalla sola vendita delle castagne conferite alla cooperativa stessa dai soci hanno sempre costituito una altissima percentuale delle entrate totali, tanto più elevata quanto più grande è la produzione annuale delle castagne essendo le altre entrate,



comunque, in gran parte derivanti dai servizi venduti ai soci castanicoltori; tale percentuale è stata infatti pari al 77 % nel 2021 (954 quintali di castagne vendute, 349.000 euro incassati e 451,000 euro di valore della produzione iscritto a Bilancio).

Si può dunque ragionevolmente stimare che la corrispondente percentuale del 2022 sarà pari all'86 % (2.173 quintali di castagne vendute, 652.000 euro incassati e un valore della produzione di 754.000 euro, ipotizzando che le entrate 2022 diverse dalla vendita delle castagne siano pari ai 102.000 euro del 2021).

Da ciò risulta chiaramente che, come indicato in pregressa narrativa, sono i soci castanicoltori che fanno vivere e crescere la cooperativa, con la loro produzione di castagne e la funzione di mutualità che svolgono.

Al fine di quantificare i danni subiti dagli attori si fa pertanto riferimento ai dati delle campagne castanicole del 2021 e del 2022 e al Progetto di Bilancio 1.7.2021 – 30.6.2022, approvato nella riunione assembleare del 4.2.2023 con 11 voti a favore, uno astenuto e uno contrario, con atto che sarà prodotto in successiva memoria istruttoria.

Si elencano di seguito le voci di danno, con la relativa quantificazione pecuniaria.

- **Danni per le castagne accantonate per essere trasformate in farine alimentari**

Dal verbale della riunione assembleare del 4.2.2023 risulta anche che



la campagna castanicola 2022 ha visto il conferimento alla cooperativa, da parte di 240 soci castanicoltori, di 2.173 quintali di castagne (954 nel 2021), di cui 565 quintali sono stati accantonati per essere trasformati in farine di castagne per uso dolciario e 149,3 quintali sono risultate castagne guaste.

Da detto documento emerge altresì che dalla vendita dei 1.967 quintali netti la Velinia ha incassato 642.635 euro (349.191 nel 2021), con un prezzo di vendita medio complessivo di 3,00 euro/kg (3,66 nel 2021).

Nelle campagne castanicole del 2021 e del 2022 gli attori hanno conferito rispettivamente, 9.070 e 16.121 kg di castagne, cioè il 9,5 % e il 7,4 % dei totali conferiti, ovvero l'8,45 % medio nel biennio.

Nel 2022 agli attori non sono stati erogati 1.254 euro (5.650*3*0,074) e una cifra equivalente nel 2021.

Nel biennio 2021-2022 agli attori è stato dunque arrecato un danno di € 2.500,00 a cagione del mancato pagamento della loro quota di castagne accantonate per essere trasformate in farine alimentari per uso dolciario.

Ovviamente detta voce di danno, pari ad € 2.500,00, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera A).

2) Danni per castagne invendute negli ultimi esercizi;



Nella relazione del socio Ugo Graziani allegata al verbale della riunione assembleare del 4.2.2023, risulta che il 72,3 % dei soci presenti alla riunione, accogliendo l'invito dello stesso Graziani ad uscire dall'aula prima del voto, ha fatto propria, è riportato "... *Si parla con stupore e meraviglia di "tante" castagne non vendute e presenti ancora in sede. I più stimano in circa 150 quintali il quantitativo di invenduto delle precedenti campagne castanicole. Stante la rilevanza di detto numero è necessario conoscere il dato ufficiale ...*".

Non essendo stato dato alcun seguito alla richiesta inviata al Presidente (che sarà prodotta nei termini di rito) è lecito utilizzare il dato dei 150 quintali sora indicato; conseguentemente, al prezzo medio di vendita del biennio 2021-2022 pari a 3,33 euro/kg, **il danno arrecato agli attori per le castagne invendute nei precedenti esercizi ammonta a 4.223 euro** ($15.000 * 3,33 * 0,0845$).

Ovviamente anche detta voce di danno è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto.

Ovviamente **detta voce di danno, pari ad €. 4.223,00**, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera B).

3) Danni per insufficiente conservazione delle castagne e cattiva



pubblicità;

Fermo quanto dedotto, è innegabile che negli ultimi anni ci sia stata una inadeguatezza nel trattamento, nella gestione e nella conservazione delle castagne conferite, imputabile al presidente ed al Consiglio di Amministrazione, elementi che, unitamente alla conseguente cattiva pubblicità da parte degli acquirenti, ha comportato dal 2019 al 2022 una costante riduzione dei prezzi unitari di vendita ottenuti i quali, in particolare, negli ultimi due anni sono scesi da 4,10 a 3,55 euro/kg per la prima fascia, da 3,00 a 2,00 per la seconda e da 1,40 a 1,00 euro/kg per la terza fascia, ovvero dal prezzo medio di 3,66 a 3,00 euro/kg.

**Il danno arrecato agli odierni attori nel solo corso dell'anno 2022 per la inadeguata conservazione delle castagne conferite e per la conseguente perdita di immagine della cooperativa ammonta a €.
10.613,00 (217.300X0,66X0,074).**

Ovviamente detta voce di danno, pari ad €. 10.613,00, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera C).

-4) Danni conseguenti ai 28 soci sovventori così come definiti e gestiti dal Consiglio di Amministrazione;

Da ultimo, una ulteriore voce di danno può identificarsi nella mancata



contribuzione monetaria (nei termini più volte indicati) dei 28 soci sovventori, che, così come definiti e gestiti dal Consiglio di Amministrazione, non hanno finanziato affatto la Velinia ma sono, di contro, costati alla società ben €. 2.800,00 euro/anno, cioè 266 euro/anno agli attori (2.800 *0,095).

Tale somma annuale è stata prelevata dalle entrate delle castagne accantonate per le spese di gestione, cioè dai denari dei soci castanicoltori.

Il danno arrecato agli attori per i due anni di loro vigenza ammonta a 532 euro.

Ovviamente **detta voce di danno, pari ad €. 532,00**, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera D).

- **Danni conseguenti alla costituzione della società Velinia Lab;**

La costituzione nel 2021 della Velinia Lab, società interamente posseduta dalla Cooperativa Velinia, scelta imputabile al Signor Mauro Pompei ed al Consiglio di Amministrazione da lui presieduto, ha comportato l'utilizzo di risorse della Cooperativa per la costituzione del relativo Capitale Sociale e per gli oneri di registrazione.

Tali risorse ammontano a circa €. 2.000,00 e sono state prelevate delle somme ricavate dalla vendita delle castagne e accantonate per le spese



di gestione delle castagne stesse.

Detto importo quindi appartiene ai soci castanicoltori, e il suo utilizzo per scopi diversi da quelli delle castagne è stato deciso contravvenendo all'art. 20 numero 6 dello statuto e quindi ha leso i diritti dei soci castanicoltori.

Conseguentemente, **il danno arrecato agli attori** per la costituzione della Velinia Lab **ammonta a 190 euro** (2.000*0,095).

Ovviamente detta voce di danno, pari ad €. 190,00, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera E).

- 5) **Danni morali agli attori causati dalla perdita di opportunità per i soci e di affidabilità, credibilità e immagine della società Cooperativa Velinia;**

Negli ultimi anni, per motivazioni del tutto riconducibili alla guida politica della società cooperativa mai linea, si è determinata una significativa lesione dell'immagine della società stessa, per lo più legato ad un ingorgo di indiscutibile peggioramento del prodotto.

In ambito basti rilevare che circa 150 quintali di castagne (per la precisione 149,29, nel corso dell'anno 2022 sono non sono stata in condizioni di poter essere vendute.

Queste castagne **non sono state ovviamente vendute** nel mercato alimentare ma hanno sicuramente fatto abbassare il prezzo unitario



pagato ai soci conferitori.

Inoltre, molte altre castagne si sono ammalorate dopo il confezionamento e la vendita e sono solo queste le castagne ammalorate di cui si sono lamentati molti acquirenti atteso che:

- ci sono stati clienti al dettaglio che hanno riportato presso la sede della società le castagne che avevano comprato richiedendone il rimborso delle somme pagate;
- ci sono stati amici di soci castanicoltori che hanno continuato a richiedere castagne ma a condizione che fossero le loro e non quelle della cooperativa.

Pur nella considerazione della naturalità di detti fenomeni, è innegabile però che negli ultimi anni ci sia stata una inadeguatezza nel trattamento, nella gestione e nella conservazione delle castagne conferite e che sta minando il mercato del “Marrone Antrodacano”, tutte imputabili alla guida politica della società, confermata nella assemblea del 21.05.2022, i cui esiti in questa sede si contestano.

A ciò si aggiunga che vi sono casi di castanicoltori che hanno ceduto in affitto alla società cooperativa i loro castagneti e che hanno lamentato il mancato rispetto di quanto previsto nel contratto atteso che alcuni castagneti sono rimasti abbandonati, non sono stati né potati né puliti ed in altri castagneti non sono state raccolte le castagne affermando che le castagne non fossero presenti.

A ciò si aggiunga un chiaro conflitto di interessi determinato dal fatto, che pure sarà provato, che il Presidente, quale unico decisore sui prodotti da vendere e sui fornitori da scegliere, da qualche anno



dispone l'acquisto dell'humus, prodotto biologico per l'agricoltura, unicamente dall'azienda posseduta dalla di lui figlia.

Tutto ciò se non è un formale conflitto di interessi è certamente una manifestazione di spavalda gestione e di perdita di immagine della cooperativa.

Tutti questi elementi contribuiscono a generare una voce di danno necessariamente da valutare in via equitativa, pari, salvo differente determinazione giudiziale, ad €. 10.000,00.

Ovviamente detta voce di danno, pari ad €. 10.000,00, è causalmente ricollegata alla elezione del Presidente formalizzata, nei termini più volte indicati, a cagione delle violazioni di legge e dello Statuto; detta voce di danno sarà per comodità espositiva qualificata con la lettera E).

- **Somma dei danni subiti dagli odierni attori, salvo diversa determinazione giudiziale;**

Da ultimo dalla luce di tutto quanto esposto si può riferire che i danni subiti dagli odierni attori a cagione della attività posta in essere dagli organi direttivi della società, eletti nei termini e nelle modalità contestate per il camper presente atto ammontino ad €. **28.058,00**, il tutto salvo ovviamente diversa definizione giudiziale.

Per tutto quanto esposto in narrativa del presente atto, ad integrazione e modifica della domanda in atti i Signori **Ugo Graziani**, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente



in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio Saulli**, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f. SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f. CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f. SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f. SLDGNI47M25A996C, nato a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X, nato a Roma il 19.11.1959 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTSNL52E44A996C, nato a Borgo Velino il 4.05.1952 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f. LSAMRA56P20A996C, nato a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C, nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il 15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**, c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, residente a Piazza Elba n. 5 A, ai fini del presente atto rappresentati e difesi come in epigrafe, nel procedimento contro la Società Cooperativa "Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società



Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, così rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni contraria istanza:

- In via principale, previo accertamento della palese violazione dell’art. 20 e 26 dello Statuto della Società per essere stati ammessi al voto n. 28 soci sovventori in difetto della reale qualifica di socio sovventore, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società Velinia del 22.05.2022, nella parte in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l’effetto, annullare giudizialmente l’esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge;

- In via di subordine previo accertamento della palese violazione dell’art. 23 dello Statuto della Società per essere stata la procedura di voto caratterizzata dalla adozione di un regolamento nuovo mai approvato dalla assemblea in aperta violazione del sistema e dei meccanismi statuiti dall’art. 23 dello Statuto, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società Velinia del 22.05.2022, nella parte in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l’effetto, annullare giudizialmente l’esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge;

- In via di ulteriore subordine previo accertamento della palese violazione dell’art. 20 e 26 dello Statuto della Società per essere stati



ammessi al voto n. 28 soci sovventori in difetto della reale qualifica di socio sovventore della palese violazione nonché previo accertamento della palese violazione dell'art. 23 dello Statuto della Società per essere stata la procedura di voto caratterizzata dalla adozione di un regolamento nuovo mai approvato dalla assemblea in aperta violazione del sistema e dei meccanismi statuiti dall'art. 23 dello Statuto, per il caso di accoglimento di eccezione di inammissibilità proposta da parte convenuta in sede di costituzione, accertata eventualmente la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori per il difetto dei requisiti numerici di cui all'art. 2377 comma 3 c.c. secondo cui *“ogni azione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed il 5 per cento delle altre”* e giusto il disposto dell'art 2377 comma 4 del Codice Civile, secondo cui *“i soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto a risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.”*, condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dagli odierni attori, pari ad **€. 28.058,00**, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.

- Voglia altresì l'adito Giudicante condannare la Società Cooperativa “Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro



Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, il tutto entro i limiti di competenza dell'adito giudicante, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno derivato agli odierni attori, anche per il tramite di azione di responsabilità verso l'amministratore.

Con osservanza.

L'Aquila, li 27.04.2023

-Avv. Massimo Costantini-

